

Al Comune di GALATINA - Ufficio \_\_\_\_\_  
Via Monte Bianco n. 20  
73013 Galatina (LE)

**ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI  
FORMULATA PER \_\_\_\_\_ (indicare l'Entrata o il Tributo)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,

Cod. Fisc.: \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,

via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,

telefono n. \_\_\_\_\_, indirizzo e-mail/PEC \_\_\_\_\_,

in qualità di Legale Rappresentante/Titolare della Società/ditta/ente:

\_\_\_\_\_ P.iva \_\_\_\_\_,

Sede leg. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

PEC \_\_\_\_\_;

in qualità di erede di \_\_\_\_\_ Cod. Fisc \_\_\_\_\_;

in qualità di \_\_\_\_\_;

in relazione a: \_\_\_\_\_

(specificare la tipologia di entrata, l'anno/i di riferimento, la fattispecie (omesso/carente versamento, sollecito di pagamento, avviso di accertamento o avviso di riscossione coattiva), l'eventuale pendenza di giudizi)

per l'importo complessivo di € \_\_\_\_\_

**CHIEDE di versare le somme dovute a titolo di definizione agevolata**

- IN UNICA SOLUZIONE** entro la data indicata nella Comunicazione di ammissione alla definizione agevolata;
- IN N. \_\_\_\_\_ RATE MENSILI**, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Generale delle Entrate vigente, entro le date di scadenza indicate nel Piano di Rateizzazione allegato alla Comunicazione di ammissione alla definizione agevolata, consapevole che al tributo dovuto verranno applicati interessi pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali, previsti dall'art. 20, comma 1, del citato Regolamento.

**Dichiara inoltre:**

- di riconoscere il debito di cui si chiede la definizione agevolata;
- di impegnarsi a rinunciare ai ricorsi giudiziari eventualmente pendenti, accettando sin d'ora la compensazione delle eventuali spese di lite.

**Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Galatina.**

(allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## INFORMAZIONI AL CONTRIBUENTE

La presente istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il **17.07.2026.**, mediante invio con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata alla PEC istituzionale [protocollo@cert.comune.galatina.le.it](mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it) o consegna a mani presso l'ufficio Protocollo dell'Ente.

**È necessario presentare un'istanza distinta per ciascuna tipologia di entrata e fattispecie (omesso/carente versamento, sollecito di pagamento, avviso di accertamento o avviso di riscossione coattiva).**

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
  - i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e da accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, notificati entro la data di entrata in vigore del Regolamento per la definizione agevolata delle Entrate Comunali;
  - i debiti risultanti da avvisi di accertamento adottati entro il 31 dicembre 2019 per i quali non sia stata ancora avviata la riscossione coattiva;
  - i debiti risultanti da accertamenti esecutivi per i quali sia stata avviata la riscossione coattiva presso il Concessionario della Riscossione Abaco S.p.A.;
  - l'omesso o carente versamento dell'entrata dovuta sino alla data di entrata in vigore del succitato Regolamento;
  - l'omessa o infedele dichiarazione sino alla data di entrata in vigore del succitato Regolamento.
2. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento, avvisi di accertamento e da accertamenti esecutivi possono essere estinti, previa presentazione della presente istanza, versando le somme dovute a titolo di:
  - capitale dell'entrata oggetto di definizione;
  - spese di notifica;
  - spese per le procedure esecutive e cautelari maturate sino alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata;
  - oneri di riscossione maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.
3. I debiti derivanti da omesso o carente versamento dell'entrata e da omessa o infedele dichiarazione, che non siano già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data di entrata in vigore del succitato regolamento, posso essere estinti, previa presentazione della presente istanza, con il versamento del solo capitale dell'entrata oggetto di definizione.
4. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.
5. Negli altri casi la definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata in caso di istanza di pagamento dilazionato.
6. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
  - sanzioni amministrative;
  - interessi liquidati in fase di accertamento;
  - interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento;
  - somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  - interessi applicati su entrate patrimoniali;
  - sanzioni ed interessi legali per omessi o carenti versamenti.
7. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Per le occupazioni di suolo pubblico, le esposizioni pubblicitarie e le pubbliche affissioni realizzate abusivamente non trovano applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità, di cui all'art. 1, comma 821, lettera h), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interessi legali.
9. La definizione trova, altresì, applicazione qualora il debitore abbia presentato istanza di accertamento con adesione.
10. Sono esclusi dalla definizione i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.
11. Nella domanda di definizione il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciarvi. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

**I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti, con importo minimo della singola rata non inferiore ad € 100,00, fermo restando il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza:**

- a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.